



PROCEDURA SEGNALAZIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare le modalità di gestione delle segnalazioni (dalla ricezione sino al procedimento di accertamento e risultato), unitamente alla costituzione di canali informativi anche informatici, idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente di appartenenza e di cui si sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa, e a violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 e del Codice Etico, assicurando riservatezza dell'identità del segnalante e dell'informazione in ogni fase relativa alla gestione della segnalazione.

I soggetti del settore pubblico e privato, così come indicati nel D.lgs. 24/2023 (che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione), sono tenuti ad attivare un canale interno di segnalazione per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 24/2023 il canale interno di segnalazione (anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia) deve fornire le seguenti garanzie:

- ✓ la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- ✓ la riservatezza del contenuto della segnalazione;
- ✓ la riservatezza della documentazione attinente alla segnalazione.

Le finalità perseguite sono quelle di rafforzare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità, contrastare e prevenire la commissione di illeciti e garantire un elevato livello di protezione delle persone segnalanti, creando canali di comunicazione sicuri.

La presente procedura intende dare esecuzione al D.lgs. n. 24/2023, al disposto di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e alle Linee Guida Anac adottate con delibera del 12 luglio 2023.

Coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, la presente procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali nonché gli ulteriori ambiti di applicazione disposti dalla normativa nazionale o comunitaria.



2. VIOLAZIONI OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni oggetto delle segnalazioni consistono in:

- violazioni di norme nazionali e di norme dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- violazioni commesse;
- violazioni non ancora commesse, ma che il segnalante ritiene possano esserlo sulla base di elementi concreti;
- condotte volte ad occultare violazioni;
- violazioni intervenute nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- violazioni intervenute nel periodo di prova;
- violazioni intervenute nel periodo in cui il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico adottato dalla società;
- violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Codice Etico: documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori di Fattorie Roberti Srl-Avicola del Garda Srl, siano essi amministratori o dipendenti in ogni accezione di tali imprese;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per alcune tipologie di reati; è il documento adottato e aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione in data 06 settembre 2022.

Organismo di Vigilanza (OdV): ente di Fattorie Roberti Srl-Avicola del Garda Srl con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;



Segnalante: ogni persona che opera nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di dipendente, lavoratore subordinato, collaboratore, lavoratore autonomo, libero professionista, consulente, volontario, tirocinante (anche non retribuito), azionista che sia venuto a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio di diritti di cui è titolare in ragione del ruolo di azionista rivestito nell'impresa, persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

Segnalazione/i: per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione ricevuta dalla società, avente ad oggetto comportamenti riferibili al personale dipendente della stessa azienda o a terzi che abbiano rapporti con la società, che possano integrare reati, illeciti, irregolarità o che possano altresì arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società ovvero un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o arrecare un pregiudizio all'ambiente;

Segnalazione anonima: la segnalazione fatta in forma anonima, consentita purché fondata e fatta in buona fede;

Segnalazione in mala fede: "la segnalazione infondata, effettuata con dolo o colpa grave", priva di fondamento, trasmessa al solo scopo di danneggiare o arrecare pregiudizio;

Canali di segnalazione: modalità con le quali si può far pervenire all'OdV la propria segnalazione;

Sistema di Controllo Interno (SCI): insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati;

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es. collega d'ufficio);

Riscontro: la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione.

4. MODALITA' OPERATIVE

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini della corretta applicazione e interpretazione della presente procedura si fa riferimento in particolare ai seguenti atti normativi:

- D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, pubblicata sulla GU n.63 del 15-03-2023";
- D.lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 300/2000", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2001 e s.m.i.;
- norma UNI ISO 37001:2016 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione";

GDRP "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

- Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati";



- D.lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice Privacy”;
- Disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

1.2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

GARANZIA DI ANONIMATO

Tutte le funzioni/posizioni organizzative di Fattorie Roberti Srl-Avicola del Garda Srl interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l’assoluta riservatezza e anonimato delle persone segnalanti.

SEGNALAZIONI

Fattorie Roberti Srl-Avicola del Garda Srl si attende che i propri dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno e delle stesse. A tutela dell’integrità della società, le segnalazioni devono essere basate, in buona fede, sulla ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, precisi e concordanti, della realizzazione di condotte illecite anche rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Pertanto, l’Organismo di Vigilanza, in caso di segnalazioni in mala fede, censura simili condotte, come espressamente menzionato nel paragrafo “Sistema disciplinare e sanzionatorio” presente in ciascun Modello di Organizzazione e Gestione.

CANALI DI COMUNICAZIONE INTERNA

Il segnalante può collegarsi al sito web aziendale nella sezione “Whistleblowing” e collegarsi ai seguenti link:

- per segnalazioni relative alla Società Fattorie Roberti S.r.l.

<https://whistlesblow.it/c/fattorie-roberti-srl/1>

- per segnalazioni relative alla Società Avicola del Garda S.r.l.:

<https://whistlesblow.it/c/fattorie-roberti-srl/1>

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all’Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, e in forma orale.



CANALI DI COMUNICAZIONE ESTERNA

Si può procedere alla segnalazione esterna verso ANAC quando essa riguarda la violazione del diritto dell'UE e ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) Se il canale interno non è attivo o è attivo ma non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) Il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito o ci sarebbero grandi rischi di ritorsione;
- 4) Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni ANAC possono essere inviate utilizzando il seguente canale:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o i mezzi elettronici/di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone (social media).

Si può effettuare una divulgazione pubblica quando le segnalazioni riguardano violazioni del diritto dell'UE e ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) È stata fatta una segnalazione interna a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti e a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (es. collusione tra il gestore e l'autore della violazione).



SOGGETTI SEGNALANTI

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto che a qualsiasi titolo entra in contatto con la Società, oltre a dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di amministrazione, Collegio Sindacale), Revisore unico o Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, tirocinanti.

REQUISITI DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata, per consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni medesime.

La segnalazione deve:

- indicare le generalità del segnalante (eventuale);
- indicare un recapito del segnalante a cui comunicare gli aggiornamenti (eventuale);
- indicare le generalità o altri elementi che consentano di risalire al segnalato;
- contenere la descrizione del fatto;
- indicare chiaramente le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- indicare eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

GARANZIE PER IL SEGNALEANTE

L'art. 12 del D.lgs. 24/2023 è dedicato agli "Obblighi di riservatezza".

Tutte le funzioni/posizioni organizzative interessate e coinvolte nella gestione delle Segnalazioni garantiscono la riservatezza circa i dati del segnalante, adottando misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni fase del processo di gestione della Segnalazione. Il Processo di gestione delle segnalazioni riconosce, infatti, l'importanza dell'anonimato in quanto la segnalazione ha la sola funzione di allerta, dovendo l'ente adoperarsi per approfondire, accertare e verificare la veridicità dei fatti attraverso l'utilizzo di strumenti informativi che consentano il dialogo con il segnalante in modo anonimo.

Le segnalazioni, pertanto, non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il canale di segnalazione interno, quindi, garantisce l'accesso alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato, la riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore e del contenuto della segnalazione, la tutela dei dati personali.



DIVIETO DI RITORSIONI

È assolutamente vietato effettuare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante fatto salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della segnalazione/dichiarazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante stesso, nonché dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

GARANZIE DISCIPLINARI

La Società, attraverso gli Organi preposti, prevede l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, come espressamente menzionato nel paragrafo "Sistema disciplinare e sanzionatorio" presente in ciascun Modello di Organizzazione e Gestione.

I Modelli ex D.lgs. 231/01 prevedono, nei propri sistemi disciplinari, sanzioni nei confronti dei responsabili dei seguenti comportamenti illeciti:

- ritorsioni;
- ostacolo alla segnalazione;
- violazione dei doveri di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- adozione di procedure di segnalazione non conformi alle previsioni del decreto.

Per gli illeciti di cui sopra, è prevista altresì l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC (art. 21).

SOGGETTI SEGNALATI

Le Segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di amministrazione, Collegio Sindacale) e Revisore Unico o Società di Revisione, come pure altri soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, partner etc) in relazioni d'affari con Fattorie Roberti Srl-Avicola del Garda Srl.



1.3 ISTRUTTORIA

REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore della segnalazione:

- annota ciascuna segnalazione ricevuta in un apposito data base;
- registra le informazioni relative ad ogni segnalazione in un'apposita scheda che è conservata presso l'archivio dell'Organismo di Vigilanza.

COMUNICAZIONE CON IL SEGNALANTE

Il gestore della segnalazione, entro 7 giorni dalla data di ricezione, rilascia al segnalante l'avviso di aver ricevuto la segnalazione e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante.

Trascorsi 3 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, il gestore comunica al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione e ne motiva le ragioni;
- l'accertamento della fondatezza della segnalazione;
- la trasmissione della segnalazione agli organi competenti per i relativi seguiti.

Il riscontro da rendersi entro il termine di 3 mesi può essere anche solo interlocutorio, ove l'istruttoria non sia terminata. In tal caso, occorre informare il segnalante dell'attività svolta e di quella che si intende svolgere. Il segnalante sarà successivamente informato dell'esito dell'istruttoria.

VERIFICA E ACCERTAMENTO PRELIMINARE

Tutte le segnalazioni, riguardanti le tematiche indicate, sono oggetto di verifica e accertamento preliminare.

Obiettivo della verifica preliminare è valutare i presupposti giuridici e di fatto della segnalazione, nonché la competenza della stessa, per decidere se procedere oltre nell'accertamento. Successivamente, si apre la fase di accertamento preliminare, durante la quale si acquisiscono dal segnalante (ove conosciuto) i necessari elementi informativi.

In base ai risultati della verifica e dell'accertamento preliminare:

- per le Segnalazioni riguardanti violazioni di legge o del Codice Etico, si valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit;
- per le Segnalazioni riguardanti violazioni del Sistema di Controllo Interno, senza impatti sul Modello, il gestore valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit.



AUDIT

L'attivazione di un audit avviene su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

Le attività di auditing possono essere eseguite direttamente dall'Organismo di Vigilanza della società. Nello svolgimento dell'audit, il team di lavoro fa riferimento a metodologie standard utilizzate in ambito Internal Audit che garantiscono la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone interessate e dell'oggetto della segnalazione.

FOLLOW-UP

Eventuali piani di azione che dovessero emergere a fronte dell'audit sono monitorati periodicamente dall'Organismo di Vigilanza della società e secondo metodologie standard della funzione.

1.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria e di risultato, l'Organismo di Vigilanza assicura l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

L'OdV garantisce, inoltre, la conservazione della documentazione delle segnalazioni nel rispetto della normativa privacy vigente. I documenti verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

1.4 RESPONSABILITA' DI AGGIORNAMENTO

L'Organismo di Vigilanza assicura l'aggiornamento della presente procedura.

1.5 DISTRIBUZIONE

La presente procedura deve avere la massima diffusione possibile, tramite pubblicazione sui siti web aziendali, consegna a tutti i dipendenti, affissione alle bacheche aziendali.

Della presente procedura viene data informativa alle Rappresentanze o Organizzazioni Sindacali.